



BANCA CENTRALE EUROPEA

EUROSISTEMA

# IL MODELLO DI BANCHE CENTRALI CORRISPONDENTI (CCBM)

DICEMBRE 2007

PROCEDURE PER  
LE CONTROPARTI  
DELL'EUROSISTEMA



BANCA CENTRALE EUROPEA

EUROSISTEMA



## IL MODELLO DI BANCHE CENTRALI CORRISPONDENTI (CCBM)

DICEMBRE 2007

## PROCEDURE PER LE CONTROPARTI DELL'EUROSISTEMA



Nel 2007 tutte  
le pubblicazioni  
della BCE sono  
caratterizzate  
da un motivo  
tratto dalla  
banconota  
da 20 euro



© Banca centrale europea, 2007

**Indirizzo**

Kaisertrasse 29  
60311 Frankfurt am Main  
Germany

**Recapito postale**

Postfach 16 03 19  
60066 Frankfurt am Main  
Germany

**Telefono**

+ 49 69 1344 0

**Sito Internet**

<http://www.ecb.europa.eu>

**Fax**

+ 49 69 1344 6000

**Telex**

411 144 ecb d

*Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.*

ISSN 1830-4567 (online)



## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>5</b>
<b>I FUNZIONAMENTO DEL CCBM</b>	<b>6</b>
1.1 Utilizzo del CCBM	6
1.2 Orari di operatività del CCBM	6
1.3 Quale BCN svolge la funzione di BCC?	6
<b>2 PROCEDURE DEL CCBM</b>	<b>7</b>
2.1 Procedure del CCBM per le attività negoziabili	7
2.2 Procedure del CCBM per le attività non negoziabili	10
2.2.1 Trasferimento, costituzione in pegno e cessione in garanzia di crediti in nome e per conto della BCO	10
2.2.2 Strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali	10
<b>3 QUADRO GIURIDICO</b>	<b>11</b>
<b>4 SISTEMA TARIFFARIO</b>	<b>11</b>
<b>5 STATISTICHE SULL'UTILIZZO DELLE GARANZIE A LIVELLO TRANSFRONTALIERO</b>	<b>11</b>
<b>ALLEGATI</b>	<b>13</b>
1 Tavola delle tecniche giuridiche di costituzione delle garanzie adottate nell'area dell'euro	13
2 Trasferimento, costituzione in pegno e cessione in garanzia di crediti in nome e per conto della BCO	14
3 Tipologie di titoli esteri detenuti presso gli SRT dal dicembre 2007	16
4 Aspetti tecnici del CCBM	17



## INTRODUZIONE

Il modello di banche centrali corrispondenti (*Correspondent central banking model*, CCBM), introdotto dall'Eurosistema all'inizio della Terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) nel gennaio 1999, è volto principalmente ad assicurare che tutte le controparti dell'Eurosistema possano disporre dell'insieme delle attività stanziabili nelle operazioni di politica monetaria e in quelle di finanziamento destinate a Target/Target2, indipendentemente dall'ubicazione tanto delle controparti quanto delle attività. L'Eurosistema, costantemente impegnato a ottimizzare il livello di servizio offerto dal CCBM, ha elaborato un sistema unico per le attività idonee (denominato "lista unica"), applicabile a tutte le sue operazioni di credito, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 in sostituzione del precedente schema basato su due elenchi<sup>1</sup>.

Il CCBM è stato concepito come un dispositivo a medio termine per agevolare l'uso delle garanzie a livello transfrontaliero finché non si potrà contare su adeguate soluzioni di mercato nell'area dell'euro e nell'Unione europea (UE). In diversi paesi sono stati da tempo stabiliti collegamenti fra i sistemi di regolamento delle transazioni in titoli (SRT). Tali collegamenti rappresentano una valida alternativa al CCBM, sempre che il Consiglio direttivo della BCE ne abbia ritenuto idoneo l'utilizzo ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema.

Questo documento è inteso a illustrare il funzionamento del CCBM alle controparti dell'Eurosistema e agli altri operatori coinvolti nelle procedure del modello, nonché a presentare a grandi linee le sue caratteristiche principali. Le controparti possono richiedere maggiori informazioni alle banche centrali nazionali (BCN) dei rispettivi paesi<sup>2</sup>.

- <sup>1</sup> Fanno eccezione gli strumenti che beneficiano di una proroga. Le attività negoziabili emesse prima del 31 maggio 2007 e scambiate su mercati non regolamentati che al momento soddisfano i requisiti di sicurezza e accessibilità dell'Eurosistema ma non quelli di trasparenza continueranno a essere ammesse fino al 31 dicembre 2009, mentre non risulteranno più idonee in seguito a tale data. L'Eurosistema ha precisato che, salvo le istituzioni internazionali e sovranazionali, gli emittenti di strumenti negoziabili stanziabili come garanzie nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema devono avere sede nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE) oppure in uno dei quattro paesi del G10 non appartenenti al SEE (Canada, Giappone, Svizzera e Stati Uniti). Non potranno pertanto essere utilizzate attività emesse dopo il 1° gennaio 2007 da soggetti domiciliati al di fuori del SEE o dei paesi del G10 non appartenenti al SEE, indipendentemente dal fatto che siano garantite da un soggetto avente sede nel SEE. Tuttavia, gli strumenti emessi anteriormente al 1° gennaio 2007 resteranno ammissibili fino al 31 dicembre 2011 e diverranno non idonei soltanto in seguito a tale data.
- <sup>2</sup> Le BCN appartenenti all'Eurosistema sono: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, Banca di Grecia, Banco de España, Banque de France, Banca d'Italia, Banca centrale di Cipro, Banque centrale du Luxembourg, Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije e Suomen Pankki – Finlands Bank. L'uso del CCBM è aperto anche alle controparti della Danmarks Nationalbank, della Sveriges Riksbank e della Bank of England. È consigliabile che queste controparti contattino le banche centrali locali, in quanto le procedure del modello adottate al di fuori dell'Eurosistema possono differire lievemente da quelle descritte nel presente documento.

## I FUNZIONAMENTO DEL CCBM

Le controparti dell'Eurosistema nelle operazioni di politica monetaria e i soggetti partecipanti a Target/Target2 possono finanziarsi esclusivamente presso la banca centrale del paese in cui hanno sede (cosiddetta "banca centrale d'origine", BCO) fornendo in garanzia attività idonee. Tuttavia, tramite il CCBM possono utilizzare strumenti negoziabili emessi (registrati o depositati) in altri paesi. A tal fine, devono disporre con l'SRT "emittente" (ossia l'SRT presso il quale i titoli sono stati emessi e depositati) il trasferimento delle garanzie su un conto acceso presso la BCN locale, che solitamente coincide con la banca centrale del paese in cui è situato l'SRT. La BCN locale, agendo in qualità di banca centrale corrispondente (BCC), deterrà quindi le garanzie per conto della banca centrale erogante il credito (BCO).

Per la movimentazione delle attività non negoziabili, ossia crediti e strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali, che non sono disciplinate dalla normativa nazionale, sono state adottate specifiche soluzioni nell'ambito del CCBM. Il modello permette di stanziare queste attività tramite trasferimento, cessione in garanzia, costituzione di un pegno o di una *floating charge* (garanzia generica) in nome e per conto della BCO. Un'apposita procedura è stata realizzata per consentire l'uso transfrontaliero delle cambiali ipotecarie irlandesi. Per maggiori informazioni in proposito si rimanda all'Allegato 2.

### I.1 UTILIZZO DEL CCBM

In linea di massima, le controparti non hanno alcuna necessità di adottare procedure specifiche per l'uso del CCBM (a parte gli accordi di trasferimento delle garanzie in un altro paese); tuttavia, devono tenere presente che le prassi di mercato potrebbero variare da un paese all'altro. In particolare, le controparti devono essere consapevoli delle diverse tecniche in uso nell'UE per la costituzione delle garanzie (pronti contro termine – PCT, cessione in garanzia, pegno e *floating charge*) e dei metodi impiegati per la loro detenzione (sistemi di *pooling*, ossia con conto di deposito indistinto, e

di *earmarking*, ossia con designazione specifica delle attività costituite in garanzia) e considerare che la BCC potrebbe adottare procedure differenti rispetto alla BCN locale. Se la BCC offre varie alternative tra le tecniche applicabili, la scelta spetta alla banca centrale erogante il credito (la BCO); quest'ultima è responsabile in via esclusiva di stabilire il metodo di detenzione delle garanzie.

In presenza di un canale alternativo autorizzato, le controparti non sono tenute ad avvalersi del CCBM. Tutte le attività stanziabili possono essere utilizzate tramite il modello e, nel caso degli strumenti negoziabili, mediante un collegamento idoneo fra SRT nell'UE. Nondimeno, per le attività non negoziabili che non sono disciplinate dalla normativa nazionale il CCBM resta l'unica opzione possibile.

Si rimanda agli Allegati 1 e 4 per altre informazioni sugli aspetti giuridici e procedurali.

### I.2 ORARI DI OPERATIVITÀ DEL CCBM

Il CCBM è utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e di credito infragiornaliero nell'ambito di Target/Target2. In circostanze normali, le istruzioni delle controparti vengono accettate dalle 9.00 alle 16.00 (ora dell'Europa centrale). L'orario di apertura del sistema copre quindi la normale fascia in cui l'Eurosistema conduce le operazioni regolari di mercato aperto ma non l'intero intervallo di operatività di Target/Target2. Se gli utenti devono stanziare garanzie su base transfrontaliera dopo le 16.00 (ora dell'Europa centrale), il deposito delle attività presso la BCC va effettuato entro tale orario. In circostanze eccezionali, connesse alla conduzione della politica monetaria o alla necessità di assicurare un'ordinata chiusura di Target/Target2, l'orario di operatività del CCBM potrebbe essere esteso.

### I.3 QUALE BCN SVOLGE LA FUNZIONE DI BCC?

Per quanto riguarda le *attività negoziabili*, il ruolo di BCC viene di norma assunto dalla BCN

del paese in cui è situato l'SRT di emissione, che di solito coincide con l'SRT del paese in cui gli strumenti sono emessi (ossia registrati o depositati). A ogni attività stanziabile corrisponde una sola BCC; segnatamente:

- nel caso di attività internazionali e dell'euromercato collocate simultaneamente presso Euroclear Bank e Clearstream Banking Luxembourg, la funzione di BCC è svolta dalla Nationale Bank van België /Banque Nationale de Belgique per i titoli depositati presso Euroclear Bank e dalla Banque centrale du Luxembourg per quelli detenuti presso Clearstream Banking Luxembourg;
- per i titoli di Stato irlandesi accentrati presso Euroclear Bank, la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland funge da BCC;
- per le emissioni internazionali e dell'euromercato effettuate presso Euroclear Bank e Clearstream Banking Luxembourg dal governo del Regno Unito o da una

società costituita in questo paese, la funzione di BCC è svolta dalla Bank of England.

Informazioni dettagliate sulle attività negoziabili idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono disponibili sul sito Internet della BCE (<http://www.ecb.europa.eu>). È stato inoltre creato un servizio di assistenza a cui è possibile ricorrere in caso di problemi o per ricevere ulteriori raggugli. Il servizio è accessibile dalla sezione *Eligible assets* del sito della BCE.


Quanto alle *attività non negoziabili*, il ruolo di BCC viene solitamente assunto dalla BCN del paese la cui legislazione disciplina tali attività.

## 2 PROCEDURE DEL CCBM

### 2.1 PROCEDURE DEL CCBM PER LE ATTIVITÀ NEGOZIABILI

Qualora una controparte intenda costituire in garanzia attività negoziabili idonee per le operazioni con la propria BCO, incarica l'SRT

Figura Una controparte avente sede in Spagna costituisce in garanzia attività idonee emesse e depositate in Italia per finanziarsi presso il Banco de España



## Esempio

Una banca spagnola desidera finanziarsi presso il Banco de España costituendo in garanzia attività negoziabili accentrate presso la Monte Titoli.

Fase 1. La banca spagnola contatta il Banco de España (BCO) richiedendo il finanziamento e comunicando che intende avvalersi del CCBM per movimentare attività negoziabili detenute in Italia.

Fase 2. A fronte delle informazioni fornite dalla controparte, il Banco de España invia un messaggio CCBM alla Banca d'Italia richiedendo che quest'ultima riceva per suo conto i titoli italiani stanziati a garanzia. Contestualmente, la controparte dà istruzione per il trasferimento delle attività su un conto gestito dalla Banca d'Italia presso la Monte Titoli, ovvero incarica il proprio depositario in Italia di effettuare il trasferimento. Nella fattispecie, la Banca d'Italia svolge il ruolo di BCC per il Banco de España.

Fase 3. In seguito alla ricezione del messaggio CCBM trasmesso dal Banco de España, la Banca d'Italia adotta tutte le misure necessarie (ad esempio il riscontro) per assicurare che le attività vengano depositate sul proprio conto presso la Monte Titoli. Nel frattempo, la controparte o il relativo depositario provvede alla consegna delle attività sul conto della Banca d'Italia secondo le procedure previste dalla Monte Titoli.

Fase 4. Se il regolamento ha esito positivo, la Monte Titoli inoltra alla Banca d'Italia un messaggio di conferma.

Fase 5. Non appena pervenuto il messaggio, la Banca d'Italia esegue le procedure interne previste (ad esempio la quotazione dei prezzi delle attività) e comunica l'avvenuta ricezione al Banco de España. La Banca d'Italia detiene i titoli per conto del Banco de España, nei confronti del quale agisce, di fatto, in qualità di depositario.

Fase 6. In seguito alla notifica di avvenuta ricezione, il Banco de España concede il credito alla banca spagnola.

del paese in cui i titoli sono emessi di effettuarne il trasferimento alla banca centrale dello stesso paese (BCC) per conto della BCO.

La BCC fornisce alla BCO le necessarie informazioni riguardo alla consegna e all'idoneità dei titoli, mentre la BCO si occupa di elaborare tali informazioni, eseguire le procedure di valutazione (compresi le richieste di margini e gli scarti di garanzia) ed erogare la liquidità alla controparte (mediante un pagamento in contanti o un'estensione del limite di credito). La BCO non anticiperà i fondi finché non avrà avuto conferma dell'idoneità delle garanzie e dell'avvenuta ricezione da parte della BCC.

Per migliorare il livello di servizio offerto dal CCBM, il Consiglio direttivo della BCE aveva deciso che dal gennaio 2004 sia la BCO sia la BCC si sarebbero impegnate a eseguire le procedure interne entro 30 minuti (cfr. figura, fasi 2 e 6 per la BCO e fasi 3 e 5 per la BCC)<sup>3</sup>. Ciò presuppone tuttavia che le controparti (e i rispettivi depositari) trasmettano correttamente le istruzioni, tenendo conto che si possono verificare ritardi durante i picchi di traffico.

<sup>3</sup> La Danmarks Nationalbank, la Sveriges Riksbank e la Bank of England si adopereranno con il massimo impegno a osservare i tempi di riferimento.

## Riquadro

**MIGLIORI PRASSI PER GLI OPERATORI COINVOLTI NELLE PROCEDURE DEL CCBM, DEFINITE DALLA FEDERAZIONE BANCARIA EUROPEA, DAL GRUPPO EUROPEO DELLE CASSE DI RISPARMIO E DALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE BANCHE COOPERATIVE**

1. I depositari assicurano che la clientela sia informata in merito alle regole e procedure concernenti le istruzioni connesse al CCBM. Tali regole e procedure si basano, per quanto possibile, sulle prassi ufficiali dei mercati locali. La clientela è tenuta a rispettarle al fine di consentire un trattamento veloce ed efficiente delle proprie istruzioni.
2. Ove possibile, l'elaborazione delle istruzioni CCBM deve essere eseguita mediante procedure automatizzate. A tal fine, si fa il massimo ricorso a canali di comunicazione elettronici fra depositari e clienti e si adottano istruzioni conformi agli standard ISO 15022.
3. In condizioni normali, i depositari si adoperano con il massimo impegno per inviare all'SRT locale le istruzioni della clientela connesse al CCBM entro 30 minuti dalla loro ricezione, purché queste siano complete e corrette e il cliente sia in possesso dei titoli da consegnare.
4. Ai fini del trattamento in giornata, le istruzioni della clientela connesse al CCBM devono pervenire ai depositari al più tardi 30 minuti prima della scadenza vigente per l'SRT locale interessato (cfr. tavole per paese regolarmente aggiornate nel sito Internet della BCE). Tuttavia, come buona norma, i clienti sono esortati a trasmettere le istruzioni con ampio anticipo rispetto a tale termine, per evitare il formarsi di code e lasciare ai depositari il tempo sufficiente per rispondere a eventuali errori o imprevisti.
5. Gli operatori di mercato assicurano informazioni prontamente disponibili, affinché la clientela possa seguire lo stato di avanzamento delle istruzioni CCBM.
6. I depositari concordano con la clientela l'uso del codice CNCB (indicante la gestione delle garanzie delle banche centrali) per l'identificazione delle istruzioni connesse al CCBM e, se necessario, per l'assegnazione delle priorità. Il codice, basato sugli standard ISO 15022, compare nel campo 22F (sequenza obbligatoria E-Settlement Details) e qualifica l'operazione come attinente alla consegna/ricezione di garanzie tramite CCBM presso una banca centrale.
7. I depositari si adoperano con il massimo impegno per comunicare alla propria clientela eventuali problemi di regolamento entro 15 minuti dalla loro rilevazione, a condizione che essi abbiano la possibilità di effettuare il riconoscimento delle istruzioni CCBM.

Poiché le banche depositarie rivestono spesso un ruolo importante nella procedura del CCBM, in quanto responsabili di consegnare le attività negoziabili alla BCC per conto della controparte (cfr. figura, fase 3), le principali organizzazioni del settore creditizio europeo (la Federazione bancaria europea – *European Banking Federation*, il Gruppo europeo delle casse di

risparmio – *European Savings Banks Group* e l'Associazione europea delle banche cooperative – *European Association of Co-operative Banks*) hanno definito un insieme di “migliori prassi”, entrate in vigore nel maggio 2005, per le banche depositarie coinvolte nell'operatività del CCBM (cfr. riquadro seguente). Applicando queste prassi gli operatori di mercato contribuiscono a

ottimizzare l'efficienza del modello, ad esempio tramite i tempi di riferimento, le esatte scadenze per la trasmissione delle istruzioni e i canali di comunicazione.

Grazie agli sforzi profusi dalle banche centrali e dalla maggior parte delle banche depositarie coinvolte nell'operatività del CCBM, i tempi medi di elaborazione delle istruzioni risultano appena superiori a un'ora, purché queste siano impartite in modo corretto e gli SRT possano regolare le operazioni senza ritardi.

Per le attività non negoziabili, i tempi di riferimento si applicano soltanto alla funzione CCBM (processo di movimentazione e restituzione) e sono pertanto escluse tutte le attività che possono essere associate alla trasmissione di informazioni relative a questi strumenti.

## 2.2 PROCEDURE DEL CCBM PER LE ATTIVITÀ NON NEGOZIABILI

Quando è stato definito il sistema unico delle attività stanziabili nelle operazioni di politica monetaria e di credito infragiornaliero dell'Eurosistema, si è deciso di includere le attività non negoziabili, in particolare i crediti e gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali. I criteri di idoneità ad essi applicabili sono illustrati nel documento *L'attuazione della politica monetaria nell'area dell'euro: caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema*, pubblicato dalla BCE nel settembre 2006.

Le peculiari caratteristiche dei crediti e degli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali hanno reso necessaria la definizione da parte della BCE e delle BCN di una procedura per la loro movimentazione tramite il CCBM.

### 2.2.1 TRASFERIMENTO, COSTITUZIONE IN PEGNO E CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI IN NOME E PER CONTO DELLA BCO

La procedura adottata dalle BCN dell'Eurosistema per la movimentazione dei crediti consiste nel trasferimento, nella cessione in garanzia e nella costituzione di un pegno in nome e per conto della BCO, ossia nel "modello di agenzia". In base a questa procedura, le garanzie sono conferite dalla controparte e ricevute dalla BCC in nome e per conto della BCO. Per finanziarsi presso la propria BCO le controparti possono avvalersi di attività non negoziabili disciplinate dalla normativa di un altro paese dell'area dell'euro. Alla BCO spetta scegliere la tecnica da impiegare fra quelle offerte dalla BCC (trasferimento della proprietà, cessione in garanzia, costituzione di una *floating charge* o di un pegno). Le controparti possono comunicare con la BCC tramite la propria BCO, sempre che quest'ultima sia disposta a fornire tale servizio e sia in grado di prestarlo conformemente alle procedure della BCC. Per ulteriori dettagli si rimanda all'Allegato 2.

Le informazioni da trasmettere alla BCC, riguardanti i crediti e i mezzi di comunicazione utilizzati da ciascuna BCN, sono reperibili nel sito Internet della BCE ([http://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/collateral/Table2\\_cc\\_details.pdf](http://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/collateral/Table2_cc_details.pdf)).

### 2.2.2 STRUMENTI DI DEBITO NON NEGOZIABILI GARANTITI DA MUTUI RESIDENZIALI

Oggetto di questa procedura sono gli strumenti di debito non negoziabili, disciplinati dal diritto irlandese, in forma di cambiali ipotecarie su immobili residenziali con *floating charge* costituita su un insieme di ipoteche detenute dall'emittente. Queste attività, non quotate su un mercato regolamentato, possono essere stanziate dalle controparti nel contesto delle operazioni di politica monetaria e di credito infragiornaliero dell'Eurosistema.

Tramite il CCBM, una controparte della Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, che abbia stipulato un accordo con

una controparte di un'altra BCO (controparte "idonea"), può emettere, sulla base di un trasferimento definitivo, cambiali ipotecarie su immobili residenziali intestate alla banca centrale irlandese, che agisce per conto e a favore della controparte idonea. Le due controparti possono quindi incaricare la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland di detenere gli effetti cambiari per conto della BCO. Una volta ricevuto l'incarico la banca centrale irlandese informa quest'ultima di detenere per conto della stessa le cambiali ipotecarie, che cessano di essere depositate per conto della controparte idonea.

### 3 QUADRO GIURIDICO

L'utilizzo del CCBM da parte delle banche centrali dell'UE si fonda su accordi stipulati internamente all'Eurosistema e al SEBC, in virtù dei quali ciascuna BCN accetta di fungere da agente locale per conto delle altre BCN e della BCE e le competenze vengono assegnate alla BCO e alla BCC. I termini applicabili alle operazioni di costituzione delle garanzie effettuate dalle controparti sono definiti nelle disposizioni contrattuali e regolamentari della BCO; in particolare, tali disposizioni specificano le tecniche adottate dalla BCO: cessione in garanzia, pronti contro termine, pegno e/o *floating charge*<sup>4</sup>. CCBM è stato concepito in modo da assicurare che, se consentito dai rispettivi ordinamenti nazionali, le modalità di costituzione delle garanzie scelte dalle BCO siano applicabili per la movimentazione delle attività sia nazionali che transfrontaliere. L'Allegato 1 sintetizza le tecniche giuridiche di costituzione delle garanzie adottate in ciascun paese. Maggiori informazioni in merito ai requisiti previsti dalle normative nazionali sono reperibili sul sito Internet della BCE nella sezione relativa alle prassi di mercato delle singole BCN (<http://www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ncbpractices/html/index.en.html>).

### 4 SISTEMA TARIFFARIO

Le controparti che stanziano garanzie su base transfrontaliera sono tenute al versamento di una tariffa di 30 euro per ciascuna operazione di consegna di attività alla BCO effettuata tramite il CCBM. Si applica inoltre una commissione per i servizi di custodia e di amministrazione pari allo 0,0069 per cento annuo della giacenza media calcolata sul valore nominale<sup>5</sup> delle attività in deposito nel mese. Queste tariffe, che si intendono al netto d'imposta, sono destinate a coprire i costi sostenuti dalla BCC e vengono percepite dalla BCO con cadenza mensile. Le BCO possono inoltre applicare ulteriori commissioni a livello locale. Le BCN forniscono informazioni sulle procedure di riscossione delle commissioni nella documentazione giuridica nazionale che disciplina le operazioni di politica monetaria e di credito infragiornaliero.

### 5 STATISTICHE SULL'UTILIZZO DELLE GARANZIE A LIVELLO TRANSFRONTALIERO

Sul sito Internet della BCE (<http://www.ecb.europa.eu>) sono disponibili le statistiche relative all'uso di attività estere nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema. I dati riguardano l'ammontare complessivo delle attività transfrontaliere detenute in custodia attraverso il CCBM e i collegamenti fra SRT (i dati sul valore delle attività si riferiscono all'ultimo venerdì del mese). Viene inoltre indicata l'evoluzione della quota delle attività estere detenute in custodia sul volume totale delle garanzie depositate presso l'Eurosistema.

4 Conformemente alla prassi di mercato, il termine "garanzie" è utilizzato per indicare tutte le tipologie di operazione menzionata.

5 Con riferimento alle attività per le quali il valore nominale non è significativo si utilizza il valore di mercato.

## ALLEGATO

# I TAVOLA DELLE TECNICHE GIURIDICHE DI COSTITUZIONE DELLE GARANZIE ADOTTATE NELL'AREA DELL'EURO<sup>6</sup>

ALLEGATI

Qualora la BCC offra due strumenti (pegno e PCT) per lo stanziamento in garanzia di attività negoziabili, di norma spetta alla BCO scegliere quello che intende utilizzare, tenendo conto anche delle preferenze della BCC.

Tavola							
In veste di BCO, la banca centrale ricorre ai seguenti metodi di costituzione delle garanzie			In veste di BCC, la banca centrale assicura le seguenti tecniche di costituzione delle garanzie				
Per le attività negoziabili e non negoziabili			Per le attività negoziabili		Per le attività non negoziabili		
Conto di deposito indistinto ( <i>pooling</i> )	Designazione specifica delle attività in garanzia ( <i>earmarking</i> )		Pegno	PCT	Pegno	Cessione in garanzia	<i>Floating charge</i>
BE	si	no	si	si	si		
DK	si	si	si	si		non applicabile	
DE	si	no	si	si		si	
IE	no	si	no	si			si
GR	si	no	si	si	si		
ES	si	no	si	si	si		
FR <sup>1)</sup>	no	no	si <sup>2)</sup>	si		si	
IT	si <sup>3)</sup>	si <sup>3)</sup>	si	si	si		
CY	si	no	si	no		si	
LU	si	no	si	si	si		
MT	si	no	si	si	si		
NL	si	no	si	si	si		
AT	si	no	si	si	si	si	
PT	si	no	si	si <sup>4)</sup>	si		
SI	si	no	si	si	si	si	
FI	si	no	si	si	si		
SE	si	no	si	si		non applicabile	
UK <sup>5)</sup>	no	no	si	si		non applicabile	

1) In funzione di BCO, la Banque de France utilizza un sistema di *earmarking* (PCT) per le attività negoziabili; per quelle non negoziabili dispone invece di un sistema di *pooling*.

2) Le controparti che intendano avvalersi di questa tecnica devono accendere un conto apposito a proprio nome presso la Banque de France.

3) Per le attività non negoziabili si fa ricorso al *pooling*, mentre per quelle negoziabili all'*earmarking*.

4) Benché il Banco de Portugal prediliga il pegno per la movimentazione delle garanzie depositate presso Interbolsa e Siteme, la BCO/ controparte estera può avvalersi, se lo desidera, dei PCT.

5) In veste di BCO, la Bank of England utilizza i PCT con versamento complessivo dei margini (*global margining*) quale metodo di costituzione delle garanzie unicamente per le attività negoziabili.

6 La tavola include anche informazioni relative alla Danimarca, alla Svezia e al Regno Unito, paesi non appartenenti all'area dell'euro.

## 2 TRASFERIMENTO, COSTITUZIONE IN PEGNO E CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI IN NOME E PER CONTO DELLA BCO

Il CCBM è stato concepito per provvedere al trasferimento, alla costituzione in pegno e alla cessione in garanzia di crediti non disciplinati dalla normativa nazionale che sono direttamente conferiti dalla controparte a favore della BCO. Per tenere conto delle peculiari caratteristiche di queste attività non negoziabili è stata definita una procedura specifica nell'ambito del CCBM, illustrata nelle sezioni seguenti. Quando la controparte ha necessità di comunicare con la BCC, può ricorrere alla propria BCO come tramite, sempre che quest'ultima sia in grado di fornire questo servizio e sia disposta a prestarlo conformemente alle procedure della BCC.

### Procedura

Per potere utilizzare i crediti al fine di stanziare garanzie attraverso il CCBM, la controparte deve prima soddisfare i seguenti requisiti di carattere giuridico e tecnico, ovvero è tenuta a:

- accettare i termini e le condizioni legali stabiliti dalla propria BCO per ricevere i crediti in garanzia, inclusi i termini e le condizioni legali supplementari definiti dalla BCC;
- presentare un elenco di firme autorizzate per consentirne la verifica di autenticità;
- concordare con la BCO quale meccanismo utilizzare per l'invio dell'insieme di dati statici;
- condurre un test sul formato dei file secondo le procedure della BCC, se previste;
- richiedere un numero di identificazione standard per ciascun credito<sup>7</sup> e debitore;
- registrare ogni credito presso la BCC, indicando il numero di identificazione standard di ciascun credito e del relativo debitore, le informazioni sulla valutazione della qualità del credito, il sistema di *rating* ecc.

Avendo soddisfatto le condizioni giuridiche e tecniche, la controparte trasferisce i crediti alla BCC a favore e in nome della BCO, in base alla procedura seguente:

- La controparte invia le informazioni necessarie all'identificazione dei crediti nel formato precisato dalla BCC. I documenti elettronici sono registrati in una base di dati contenente l'elenco dei crediti idonei e gestita dalla BCC.
- Per il trasferimento stesso del credito, la controparte invia alla BCO un messaggio di "ricezione delle garanzie" – che rappresenta una richiesta di movimentazione – seguito se previsto da comunicazioni standard BCO/BCC.
- In caso di ritiro di attività (eventualmente prima della scadenza), la controparte deve impartire istruzioni alla propria BCO, che a sua volta darà disposizioni alla BCC.

### VARIANTE IRLANDESE

#### Procedura per le cambiali ipotecarie irlandesi

Per poter movimentare questo tipo di attività tramite il CCBM, la controparte è tenuta innanzitutto ad accordarsi con l'emittente originario affinché le cambiali siano intestate/girate alla Central Bank and Financial Services Authority of Ireland. Tale istruzione va trasmessa dall'emittente originario alla stessa Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, poiché è quest'ultima che detiene gli effetti cambiari. Il modulo di autorizzazione ("Form of Authorisation") che dà avvio alla procedura CCBM deve essere inoltrato alla banca centrale irlandese, con la quale le controparti non residenti sono tenute a stipulare un accordo prima di poter mobilitare le garanzie in questione. Una controparte beneficiaria di

<sup>7</sup> Alcune BCN assegnano al credito un numero identificativo soltanto al momento del deposito.

una o più cambiali ipotecarie già emesse può prendere parte a un'operazione di finanziamento dell'Eurosistema con un'altra BCN partecipante; a tal fine essa dovrà impartire un ordine alla Central Bank and Financial Services Authority of Ireland mediante l'apposito modulo ("Form of Direction"), che sarà fornito da quest'ultima su richiesta.

La Central Bank and Financial Services Authority of Ireland terrà un registro dei soggetti con poteri di firma per ciascuna controparte, sulla base del quale verificherà le firme apposte sul modulo di autorizzazione prima di girare le cambiali alla BCC (ossia a se stessa). A questo punto, la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland e l'emittente originario devono concordare un numero identificativo unico per le cambiali, che l'emittente dovrà quindi notificare alla controparte.

Una controparte che intenda costituire questo tipo di attività in garanzia deve informare la BCO al riguardo e comunicare tutti i dati richiesti per la transazione, compreso il numero identificativo unico.

### 3 TIPOLOGIE DI TITOLI ESTERI DETENUTI PRESSO GLI SRT DAL DICEMBRE 2007

SRT locale	Banca centrale che funge da BCC	Attività estere gestite, SRT che funge da SDA
Clearstream Frankfurt	Deutsche Bundesbank	Titoli di Stato belgi emessi in Germania (FAMT) <sup>1)</sup> Titoli danesi emessi in Germania (FAMT o UNIT) Titoli pubblici e privati spagnoli emessi in Germania (FAMT o UNIT) Titoli francesi emessi in Germania (FAMT o UNIT) Titoli di Stato irlandesi emessi in Germania (FAMT o UNIT) Titoli di Stato italiani emessi in Germania (FAMT o UNIT) Titoli olandesi emessi in Germania (FAMT o UNIT) Titoli austriaci emessi in Germania (FAMT o UNIT) Titoli portoghesi emessi in Germania (FAMT o UNIT) Titoli finlandesi emessi in Germania (FAMT o UNIT) Titoli svedesi emessi in Germania (FAMT o UNIT)
Euroclear France	Banque de France	Titoli danesi emessi in Francia (FAMT o UNIT) <sup>2)</sup> Titoli tedeschi emessi in Francia (FAMT o UNIT) Titoli pubblici spagnoli emessi in Francia (FAMT o UNIT) Titoli di Stato irlandesi emessi in Francia (FAMT o UNIT) Titoli di Stato italiani emessi in Francia (FAMT o UNIT) Titoli olandesi emessi in Francia (FAMT o UNIT) Titoli austriaci emessi in Francia (FAMT o UNIT) Titoli portoghesi emessi in Francia (FAMT o UNIT) Titoli finlandesi emessi in Francia (FAMT o UNIT) Titoli svedesi emessi in Francia (FAMT o UNIT)
SCLV (Iberclear)	Banco de España	Titoli tedeschi emessi in Spagna (FAMT o UNIT) Titoli francesi emessi in Spagna (FAMT o UNIT) Titoli olandesi emessi in Spagna (FAMT o UNIT) Titoli finlandesi emessi in Spagna (FAMT o UNIT) Titoli svedesi emessi in Spagna (FAMT o UNIT) Titoli norvegesi emessi in Spagna (FAMT o UNIT)
Necigef (gruppo Euroclear)	De Nederlandsche Bank	Titoli francesi emessi nei Paesi Bassi (FAMT) Titoli di Stato italiani emessi nei Paesi Bassi (FAMT) Titoli austriaci emessi nei Paesi Bassi (FAMT) Titoli finlandesi emessi nei Paesi Bassi (FAMT) Titoli svedesi emessi nei Paesi Bassi (FAMT)
Euroclear Bank	Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique	Cfr. sezione 1.3 del documento.
Clearstream Banking Luxembourg	Banque centrale du Luxembourg	Cfr. sezione 1.3 del documento.
1) valore nominale 2) numero di titoli		

## 4 ASPETTI TECNICI DEL CCBM

La tavola seguente riporta le principali informazioni richieste per la consegna di garanzie nel giorno di regolamento. In particolare, sono indicati la destinazione del trasferimento mediante il CCBM (ad esempio un conto) e gli aspetti procedurali (ad esempio le scadenze previste dagli SRT esteri). Inoltre, per ciascun tipo di attività si specificano i codici relativi alla quantità (FAMT per il valore

nominale e UNIT per il numero di titoli) e le tipologie di strumenti ammessi disponibili (se questi compaiono tra parentesi, significa che, sebbene utilizzabili, non sono raccomandati dalla BCC come strumenti più appropriati).

Per tutti gli orari di operatività dei sistemi si fa riferimento all'ora dell'Europa centrale.

Tipo di attività	SRT locale	Codice SWIFT BIC indicante il luogo di regolamento	Fascia oraria entro cui, in circostanze normali, vanno impartite le istruzioni per la consegna nel giorno di regolamento <sup>1)</sup>	Tipo di strumento disponibile	Banca centrale che funge da BCC	Conto della BCC presso l'SRT	Recapito telefonico
Titoli di Stato belgi emessi in ambito nazionale (FAMT)	NBB Clearing System	NBBEBEBB216	8.00-16.00 (16.15)	Pegno/PCT	Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique	Conto apposito <sup>2)</sup>	+ 32 2 221 2064
Titoli internazionali e dell'euromercato di emittenti non situati nel Regno Unito collocati presso Euroclear Bank (FAMT) <sup>3)</sup>	Euroclear Bank	MGTCBEBEECL	7.00-16.00 (17.15)	Pegno/PCT	Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique	Conto apposito <sup>4)</sup>	+ 32 2 221 2064
Emissioni internazionali e dell'euromercato collocate presso Clearstream Frankfurt quale SDA (FAMT) e titoli idonei tedeschi del settore pubblico e privato (FAMT)	Clearstream Frankfurt	DAKVDEFFDOM	6.00-16.00 (18.30)	Pegno (/PCT)	Deutsche Bundesbank	7368	+ 49 69 2388 2470
Attività tedesche non negoziabili (UNIT)	Deutsche Bundesbank	MARKDEFFCCB	9.00-16.00	Cessione in garanzia	Deutsche Bundesbank	n.a.	+ 49 69 2388 1470
Titoli di Stato irlandesi (FAMT)	Euroclear Bank	MGTCBEBEECL	7.00-16.00 (17.15)	PCT	Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	22827	+ 353 1 4344 325 + 353 1 4344 725 + 353 1 4344 813

1) L'orario fra parentesi indica il termine per l'invio, all'SRT locale o alla BCN, delle istruzioni di consegna delle garanzie idonee senza preventivo pagamento (*free of payment*, FOP) in circostanze normali, quando differisce da quello relativo al CCBM.

2) Per i pegni, i PCT e le consegne definitive alla BCE: 9205, oppure alla banca centrale di BE: 9100, DE: 9202, IE: 9210, GR: 9209, ES: 9204, FR: 9207, IT: 9211, LU: 9212, MT: 9217, NL: 9213, AT: 9201, PT: 9214, SI: 9216 e FI: 9206. Le controparti devono sempre effettuare un riscontro dei trasferimenti di titoli tra conti: la notifica inviata a NBB Clearing System deve riportare la data di contrattazione.

3) Per queste attività, De Nederlandsche Bank utilizza il proprio conto (n. 92745) presso Euroclear Bank. Pertanto, le controparti olandesi devono consegnare le attività direttamente su tale conto, senza ricorrere al CCBM.

4) Per i PCT e le consegne definitive alla banca centrale di BE: 21081, DE: 21082, ES: 21083, FR: 21086, PT: 21091, e per le costituzioni in pegno a favore della banca centrale di BE: 28204, GR: 28210, ES: 28206, IT: 28212, LU: 28213, AT: 28250, PT: 28214, SI: 18005 e FI: 28208. Le consegne senza preventivo pagamento con la Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique come provenienza o destinazione comportano sempre l'obbligo di riscontro, mediante compilazione dei seguenti campi nel messaggio SWIFT MT540: 16R: SETDET e 22F: RTGS/YRTG (regolamento in tempo reale).

Tipo di attività	SRT locale	Codice SWIFT BIC indicante il luogo di regolamento	Fascia oraria entro cui, in circostanze normali, vanno impartite le istruzioni per la consegna nel giorno di regolamento <sup>1)</sup>	Tipo di strumento disponibile	Banca centrale che funge da BCC	Conto della BCC presso l'SRT	Recapito telefonico
Buoni del Tesoro irlandesi (FAMT)	NTMA	NTMAIE2D	9.00-16.00 (18.30)	PCT	Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	n.a.	+353 1 4344 325 +353 1 4344 725 +353 1 4344 111
Attività non negoziabili irlandesi (FAMT)	Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	IRCEIE2DCCB	9.00-16.00 (18.00)	<i>Floating charge</i>	Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	n.a.	+353 1 4344 325 +353 1 4344 725 +353 1 4344 111
Titoli del Tesoro greci (FAMT)	BOGS	BNGRGRAASSS	7.00-16.00 (16.30)	Pegno/PCT	Banca di Grecia	9103	+30 210 320 3296
Attività non negoziabili greche (FAMT)	Banca di Grecia	BNGRGRAACCB	7.00-16.00	Pegno	Banca di Grecia	n.a.	+30 210 3202620
Titoli del debito pubblico spagnoli (FAMT)	Iberclear (CADE)	IBRCESMM	7.00-16.00 (18.00)	Pegno	Banco de España	Conto apposito <sup>2)</sup>	+34 91 338 6220
Titoli regionali spagnoli (FAMT)	SCL Valencia	XVALESV1	7.00-16.00 (18.00)	Pegno	Banco de España	n.a.	+34 91 338 6220
Titoli regionali spagnoli (FAMT)	SCL Bilbao	XBILES21	7.00-16.00 (18.00)	Pegno	Banco de España	n.a.	+34 91 338 6220
Titoli regionali spagnoli (FAMT)	SCL Barcelona	XBARES B1	7.00-16.00 (18.00)	Pegno/PCT	Banco de España	n.a.	+34 91 338 6220
Titoli privati spagnoli (FAMT o UNIT)	Iberclear (SCLV)	IBRCESMM	7.00-16.00 (18.00)	Pegno (/PCT)	Banco de España	n.a.	+34 91 338 6220
Attività non negoziabili spagnole (FAMT)	Banco de España	ESPBESMMCCB	9.00-16.00 (18.00)	Pegno	Banco de España	n.a.	+34 91 338 6220
Emissioni internazionali e dell'euromercato collocate presso Euroclear France quale SDA e titoli idonei francesi del settore pubblico e privato (UNIT o FAMT)	Euroclear France	SICVFRPP	8.00-16.00 (17.15)	PCT (/pegno)	Banque de France	282	+33 1 4292 6285 +33 1 4292 3250
Attività non negoziabili francesi (FAMT)	Banque de France	BDFEFRPP	9.00-16.00 (18.00)	Trasferimento definitivo	Banque de France	n.a.	+33 1 4292 3961

1) L'orario fra parentesi indica il termine per l'inoltro, all'SRT locale o alla BCN, delle istruzioni di consegna delle garanzie idonee senza preventivo pagamento (*free of payment*, FOP) in circostanze normali, quando differisce da quello relativo al CCBM.

2) Per i PCT e le consegne definitive alla BCE: 1901, oppure alla banca centrale di BE: 1902, DE: 1904, IE: 1908, GR: 1905, FR: 1907, IE: 1908, IT: 1909, LU: 1910, MT:1921, NL: 1911, AT: 1912, PT: 1913, SI: 1917 e FI: 1914.

Tipo di attività	SRT locale	Codice SWIFT BIC indicante il luogo di regolamento	Fascia oraria entro cui, in circostanze normali, vanno impartite le istruzioni per la consegna nel giorno di regolamento <sup>1)</sup>	Tipo di strumento disponibile	Banca centrale che funge da BCC	Conto della BCC presso l'SRT	Recapito telefonico
Emissioni internazionali e dell'euromercato collocate presso la Monte Titoli quale SDA, titoli di Stato italiani (FAMT) e titoli idonei italiani del settore privato (FAMT)	Monte Titoli	MOTIITMM	7.00-16.00 (18.00)	Pegno <sup>2)/PCT</sup>	Banca d'Italia	61003	+39 06 4792 3868 o 3669
Titoli di Stato ciprioti emessi in ambito nazionale (prima dell'1/1/08 UNIT, dopo l'1/1/08 FAMT)	Sistema accentrato di deposito e registrazione titoli	XCYSY21	7.00-16.00	Pegno	Banca centrale di Cipro	Conto apposito <sup>3)</sup>	+357 22714233
Attività cipriote non negoziabili (FAMT)	Banca centrale di Cipro	CBCYCY2NCCB	7.00-16.00	Cessione in garanzia	Banca centrale di Cipro	n.a	+357 22714233
Titoli internazionali e dell'euromercato di emittenti non situati nel Regno Unito e titoli lussemburghesi (FAMT)	Clearstream Banking Luxembourg	CEDELULL	7.00-17.30	Pegno/PCT	Banque centrale du Luxembourg	82801	+352 4774 4450 +352 4774 4453 +352 4774 4457
1) Titoli di Stato maltesi emessi in ambito nazionale (FAMT) 2) Obbligazioni sovranazionali (FAMT) 3) Obbligazioni societarie – attività ipotetiche (FAMT)	Maltaclear	XMALMTMT	9.00-16.00 (18.00)	Pegno/PCT	Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta	Conto apposito <sup>3)</sup>	+356 25503609
Attività maltesi non negoziabili (FAMT)	Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta	MALMTMT	9.00-16.00 (18.00)	Pegno	Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta	n.a.	+356 25503609
Emissioni internazionali e dell'euromercato collocate presso Necigef quale SDA, titoli idonei olandesi del settore pubblico e privato (titoli di Stato: FAMT; UNIT)	Necigef/ Euroclear Netherlands	NECINL2A	7.00-16.00 (18.00)	Pegno (/PCT)	De Nederlandsche Bank	100	+31 20 524 3696 +31 20 524 2463
Attività non negoziabili olandesi (FAMT)	De Nederlandsche Bank	ECMSNL2A	9.00-16.00 (18.00)	Pegno	De Nederlandsche Bank	n.a	+31 20 524 3696 +31 20 524 2463

1) L'orario fra parentesi indica il termine per l'inoltro, all'SRT locale o alla BCN, delle istruzioni di consegna delle garanzie idonee senza preventivo pagamento (*free of payment*, FOP) in circostanze normali, quando differisce da quello relativo al CCBM.

2) I pegni sono utilizzati soltanto per le operazioni di credito infragiornaliero e per quelle di rifinanziamento marginale, mentre i PCT vengono impiegati per le operazioni di rifinanziamento principali.

3) Conti appositi saranno aperti a nome di ciascuna BCN.

Tipo di attività	SRT locale	Codice SWIFT BIC indicante il luogo di regolamento	Fascia oraria entro cui, in circostanze normali, vanno impartite le istruzioni per la consegna nel giorno di regolamento <sup>1)</sup>	Tipo di strumento disponibile	Banca centrale che funge da BCC	Conto della BCC presso l'SRT	Recapito telefonico
Titoli idonei austriaci emessi dal settore pubblico e privato (FAMT)	OEKB	OEKOATWW	8.00-16.00 (18.00)	Pegno (/PCT)	Oesterreichische Nationalbank	2295/00	+43 1 404 204210
Attività non negoziabili austriache (UNIT)	Oesterreichische Nationalbank	NABAATWWCCB	9.00-16.00 (18.00)	Pegno/cessione in garanzia	Oesterreichische Nationalbank	n.a.	+43 1 404 203400
Buoni del Tesoro portoghesi (FAMT)	Siteme	BGALPTLCCB	8.00-16.00 (18.00)	Pegno/PCT	Banco de Portugal	Conto apposito <sup>2)</sup>	+351 21 353 7279
Titoli idonei portoghesi emessi dal settore pubblico e privato (FAMT)	Interbolsa	XCVMPTP1	7.00-16.00 (18.00)	Pegno/PCT	Banco de Portugal	Conto apposito <sup>3)</sup>	+351 21 353 7279
Titoli idonei sloveni emessi dal settore pubblico e privato (FAMT)	KDD	KDDSSI22	7.00-16.00 (18.00)	Pegno/PCT	Banka Slovenije	Conto a richiesta	+386 1 4719 429
Attività non negoziabili slovene (FAMT)	Banka Slovenije	BSLJSI2X	9.00-16.00 (18.00)	Pegno/cessione in garanzia	Banka Slovenije	n.a.	+386 1 4719 429
Titoli idonei finlandesi del settore pubblico e privato (FAMT)	APK – RM	APKEFIHH	8.00-16.00 (18.00)	Pegno/PCT	Suomen Pankki – Finlands Bank	Conto a richiesta	+358 9 183 2171
Titoli internazionali e dell'euromercato di emittenti situati nel Regno Unito <sup>4)</sup> (FAMT)	Euroclear Bank	MGTCBEBEECL	7.00-16.00 (17.15)	PCT (/pegno)	Bank of England	21368	+44 207 601 3627
Titoli internazionali e dell'euromercato di emittenti situati nel Regno Unito (FAMT)	Clearstream Banking Luxembourg	CEDELULL	7.00-17.30	PCT (/pegno)	Bank of England	Conto apposito <sup>4)</sup>	+44 207 601 3627

1) L'orario fra parentesi indica il termine per l'inoltro, all'SRT locale o alla BCN, delle istruzioni di consegna delle garanzie idonee senza preventivo pagamento in circostanze normali, quando differisce da quello relativo al CCBM.

2) Per queste attività occorre indicare i seguenti dati: BP, tipo di operazione (per i PCT e le operazioni definitive: CCB, per le costituzioni in pegno: PLE) e conto apposito (BCE: 200, BE: 202, DK: 204, DE: 203, IE: 210, GR: 209, ES: 205, FR: 207, IT: 211, CY: 395, LU: 212, MT: 398, NL: 213, AT: 201, SI: 198, FI: 206 e UK: 208).

3) Per i PCT e le operazioni definitive, i titoli devono essere consegnati sul conto n. 5998888859 con il riferimento "motivo 180" nell'istruzione a Interbolsa per il trasferimento in giornata, oppure n. 5997777751, specificando "motivo 151" per il trasferimento il giorno di valuta successivo; nel caso delle costituzioni in pegno occorre riportare "motivo 153".

4) Nel caso dei PCT, i titoli vanno consegnati alla Bank of England sul conto n. 83371, mentre per i pegni sul conto n. 83372.

